



TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 303 t.u.s.l.

Circostanza attenuante

La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, e' ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'articolo 491 del codice di procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarita' riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di definizione del reato ai sensi dell'articolo 302.

Versione in vigore dal 30 aprile 2008 secondo Normattiva, non più in vigore dal 20 agosto 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sicurezza sul lavoro
Estremi	Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Titolo	XII — Disposizioni in materia penale e di procedura penale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-sicurezza-sul-lavoro/art-303-circostanza-attenuante/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it